

Codice A1906A

D.D. 9 gennaio 2017, n. 6

L.r. 23/2016. Istanza di rinnovo presentata dalla Società Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione mineraria della cava di sabbia in località Cornapò di Portacomaro.

Vista l'istanza presentata in data 14 giugno 2016 ex ll.rr. 69/1978, 30/1998 (disposizioni legislative recepite nella l.r. 23/16), con la quale l'ing. Maurizio Deiana in qualità di direttore tecnico della Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona località Passalacqua 2/2, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), per una durata di anni 3 (tre) alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.C.C. n. 15 del 21.04.2010 del Comune di Portacomaro, unica variante è la destinazione finale del materiale che in ottemperanza alla prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 ha destinato i materiali della cava in oggetto alla realizzazione del lotto 2.6 del collegamento autostradale AT-CN.

Visto che la Direzione Competitività del Sistema Regionale in quanto autorità competente, tramite il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha indetto, ai sensi delle l.l.r.r. 69/78 e 30/99, una prima Conferenza di Servizi, in data 20 luglio 2016, durante la quale è stato espletato il sopralluogo e sono state evidenziate le carenze progettuali;

Vista la completezza della documentazione integrativa prodotta da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. in data 14 novembre 2016 prot. n. 18252, è stata indetta una seconda Conferenza di Servizi, in data 15 dicembre 2016, durante la quale la società istante ha prodotto ulteriori chiarimenti con note prot. n. 20044 e prot. n. 20081;

Considerato che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), è alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.C.C. n. 15 del 21.04.2010 del Comune di Portacomaro, e che l'unica variante è la destinazione finale del materiale, dovuta alla non congruità dei tempi di realizzazione del lotto di prima destinazione (Lotto II.1a Rocca Schiavino – Isola d'Asti dei lavori di completamento del collegamento autostradale tra le città di Asti e Cuneo), e le esigenze ambientali e di messa in sicurezza del sito estrattivo in oggetto. Esigenze già rilevate nella prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 che ha destinato i materiali della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), alla realizzazione del lotto 2.6 del collegamento autostradale AT-CN;

Preso atto che l'intervento proposto consiste nel parziale rimodellamento di un versante collinare, la coltivazione mineraria è condotta dall'alto verso il basso creando un'inclinazione finale dell'involuppo del versante ripristinato pari a 20° sessagesimali;

Considerato che l'autorizzazione iniziale prevedeva l'asportazione di 180.000 mc netti di materiale sabbioso, e che allo stato dell'arte sono ancora da estrarre 116.000 mc per i quali sono richiesti ulteriori anni tre;

Considerato che i criteri di coltivazione proposti sono finalizzati al raggiungimento di due principali obiettivi:

- ottimizzare al meglio l'attività estrattiva per ottenere uno sfruttamento minerario sinergico con le risorse necessarie ad operare un contestuale ripristino dei luoghi;

- conseguire una profilatura del versante idonea a realizzare il previsto progetto di recupero ambientale teso ad agevolare l'inserimento nel contesto paesaggistico locale, riproducendo una condizione morfologica analoga alle aree confinanti.

Visto il verbale ed il disciplinare tecnico (Allegato A) relativi alla riunione conclusiva di Conferenza di Servizi tenutasi presso il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere in data 15 dicembre 2016, con i quali è stato espresso parere favorevole al rinnovo e dettate le prescrizioni tecniche per la coltivazione della cava di cui sopra, che fanno parte integrante della presente determina.

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni" ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

Visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

Visti gli Atti d'Ufficio;

IL DIRIGENTE

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

Per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di esprimere parere favorevole all'istanza di rinnovo della cava sita in località "Cornapò" del Comune di Portacomaro (AT) presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 30/1999 dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona località Passalacqua 2/2, alle condizioni tutte riportate nel disciplinare tecnico facente parte integrante del presente atto.

La nuova fideiussione in capo alla Società ACI S.C.p.A., richiesta in relazione al presente atto, è da presentare prima dell'inizio lavori alla Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere per un importo pari a € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00).

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 e di escussione della fidejussione.

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Portacomaro (AT) ed al proponente.

La presente determinazione, fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore
dott. Stefano Bellezza

Visto
Il Direttore Regionale
dott.sa Giuliana Fenu

Allegato

ALLEGATO A

DISCIPLINARE TECNICO
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15.12.2016

I.l.r.r. 69/1978, 30/1999 e 23/2016 progetto di rinnovo della coltivazione mineraria della cava di sabbia in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT) presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. Pos.U0024S

La Conferenza di Servizi,

esaminata la domanda, prot. n. 10272 del 14 giugno 2016, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999 e la relativa documentazione allegata ai fini del rinnovo della coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), esprime le seguenti prescrizioni:

1. La coltivazione sia eseguita in ottemperanza a tutte le prescrizioni dettate nel disciplinare tecnico allegato alla deliberazione autorizzativa ex l.r. n. 69/78 del Consiglio Comunale di Portacomaro n. 15 del 21 aprile 2010 ad eccezione dei punti di seguito indicati:
 - 1.1 Considerato che con D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 la Giunta Regionale del Piemonte, nell'approvazione del secondo stralcio del Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (AT-CN), ha individuato tra i diversi siti elencati, anche la cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro come sito di reperimento inerti da utilizzare per la realizzazione del lotto 2.6 Roddi-Diga Enel, si prescrive alla Società ACI S.C.p.A., collegata e controllata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., attuale titolare dell'autorizzazione di coltivazione, l'utilizzo del materiale in ottemperanza alla D.G.R. sopraccitata;
 - 1.2 I mezzi d'opera in uscita ed in entrata dalla cava sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, per il trasporto dei materiali inerti dall'area estrattiva all'area di cantiere del lotto 2.6, la seguente viabilità:
 - Strada Provinciale n. 38 per circa 3 km;
 - SS Padana Inferiore n. 10 per circa 1,9 km;
 - Svincolo Asti Est per circa 0,9 km;
 - SS 231 per circa 6,2 km;
 - A33 (lotto 2.1a, 2.2, 2.3a, 2.4-3B) per circa 20,3 km;
 - SS 231 per circa 5,3 km;
 - 1.3 Il traffico dei mezzi di cantiere nei due sensi di marcia dovrà essere regolato con l'impianto semaforico provvisorio, da attivare solo nel periodo di esercizio dell'attività estrattiva;
 - 1.4 Relativamente all'utilizzo della viabilità provinciale siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Servizio O.O.P.P. e Viabilità della Provincia di Asti prot. 73154/XI.11.2 del 26 luglio 2013.
2. La durata del rinnovo della coltivazione della cava è di anni 3 (tre) dall'atto di autorizzazione regionale.
3. Se entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo regionale non si darà inizio ai lavori nei modi e nelle forme previste dalle leggi, il proponente dovrà presentare formale istanza, con relativa documentazione progettuale, per il recupero ambientale del sito.
4. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D.lgs 25

novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale sopraindicato il “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. Coordinato”, da trasmettersi anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

5. La ditta autorizzata è tenuta a versare l’onere per il diritto di escavazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 l.r. 17.11.2016 n. 23, all’Amministrazione comunale per il 70 per cento ed all’Amministrazione regionale per il 30 per cento.
6. Qualora la Ditta esercente intenda avvalersi per la coltivazione, di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all’Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.
7. Siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. MBAC-SBA-PIE UFFPROT 0009497 23/10/2013 C.I. 34.19.07/808.1. e nel parere favorevole, prot. n. 806 del 2 agosto 2016, della Commissione Locale del Paesaggio espresso ai sensi della l.r. 32/2008.
8. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della l.r. 45/89, ai fini della verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi di coltivazione della cava, siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere della direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico, prot. n. 19955 del 14 dicembre 2016.
9. La società è tenuta a predisporre, ad esaurimento della coltivazione autorizzata, un rapporto geotecnico conclusivo relativo alla stabilità globale del sito (NTC08) estesa alle sezioni significative riferite all’effettivo stato finale dei lavori.
10. La competenza sulle cave di cui alla ex l.r. 30/99, è attribuita dalla l.r. 23/2016 alla Regione, pertanto il proponente è tenuto a presentare la fidejussione in capo alla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Mineriere.
11. In esecuzione del disposto dell’art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che resti invariato l’importo totale della fidejussione o garanzia assicurativa fissato in € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area d'intervento con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128/1959. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 38 l.r. 23/2016 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui all'art. 33 l.r. 23/2016:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e miniere, la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e miniere la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
 - 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 l.r. 69/1978, come modificato dalla l.r. 23/2016, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.